

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3347

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato RIGHETTI

*Presentata il 21 luglio 1966*

#### Istituzione del Comitato Interministeriale per l'energia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che presentiamo ha per fine la creazione di un nuovo Comitato Interministeriale per l'energia, risultante dalla fusione del Comitato interministeriale previsto dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica, e di quello previsto dalla legge 11 agosto 1960, n. 933, relativa al Comitato nazionale per l'energia nucleare. Tale fusione non è fine a se stessa, ma viene proposta in relazione alla necessità che in Italia venga finalmente svolta una organica politica per l'energia, sia sotto il profilo della ricerca che delle sue applicazioni.

Lo sviluppo industriale italiano e l'elevazione del livello di vita dei cittadini è profondamente legato, ad avviso del proponente, alla politica che il Governo saprà oggi svolgere nel campo dell'energia. Qualora l'Italia non riuscisse entro breve tempo a garantire nuove fonti di energia adeguate al suo sviluppo industriale e sociale, essa fatalmente sarà destinata a non poter reggere la concorrenza internazionale nemmeno nell'interno del M.E.C., con la conseguenza che molte delle sue industrie, non essendo in grado di affrontare i processi di trasformazione, saranno costrette o a cessare l'attività o a produrre in condizioni economicamente negative. Una idonea politica per lo sviluppo delle fonti di energia dovrà pertanto, entro breve tempo, permettere all'Italia non solo di fronteggiare la concorrenza internazionale nel campo energetico ma di dare alle industrie ed all'agricoltura i mezzi per il loro adeguamen-

to, tecnologico e produttivo, alle esigenze attuali di mercato che sono caratterizzate dalla necessità di limitare al massimo i costi di produzione.

Strumento indispensabile per tale politica appare l'istituzione di un Comitato interministeriale per l'energia, il quale ha il fine di programmare e, quindi, di indirizzare la futura politica energetica italiana. A tale Comitato sono chiamati a partecipare i Ministri interessati al settore in esame, i quali possono essere coadiuvati dai rappresentanti degli Enti più direttamente interessati al settore nonché dai rappresentanti dell'industria privata. Tale Comitato non avrà solo il compito di concretare nel settore energetico le indicazioni, necessariamente generiche, che sono contenute nel « Programma economico nazionale », ma di seguire l'attuazione dei programmi che saranno da esso elaborati, intervenendo, ove necessario, con idonee direttive.

Tra tali direttive l'articolo 2 indica in modo specifico quelle relative alle scorte necessarie per la continuità delle operazioni delle centrali nucleari. La necessità di tali scorte, che si ritiene debbano essere sufficienti almeno per sei mesi, si rende indispensabile affinché l'esercizio dei reattori nucleari non sia condizionato da particolari congiunture internazionali che sarebbero oltremodo sensibili anche a causa della attuale esiguità della industria nucleare di base italiana.

Al fine di assicurare da parte degli Enti l'attuazione dei piani e degli indirizzi elaborati dal Comitato Interministeriale per l'ener-

gia, viene prevista dall'articolo 3 la istituzione di una speciale Commissione presso il Ministero dell'industria, avente compiti di consulenza tecnica sia per l'approvazione delle deliberazioni adottate dai vari Enti sia per l'esame delle varie questioni che ad essa potranno essere sottoposte dal Comitato Interministeriale per l'energia; il fine principale dell'istituzione di tale Commissione è quello di assicurare, nella sua opera di consulenza, il coordinamento dell'attività dei vari Enti operanti nel settore dell'energia, in modo da evitare che i piani e le direttive del Comitato interministeriale per l'energia siano interpretati ed attuati in modo difforme e contrastante.

L'importanza dei compiti di tale Commissione è implicitamente fissata dall'articolo 5 il quale, stabilendo che i verbali delle riunioni della Commissione debbono essere inviati in copia ai Ministri interessati (i quali, poi, potranno inviarli agli Enti da essi controllati) intende assicurare la conoscenza della attività dei vari Enti operanti nel settore dell'Energia anche da tutti gli altri interessati.

In altri termini, sia con l'istituzione del Comitato Interministeriale che con l'istituzione della Commissione si vuole che l'attività dei vari Enti, ed in particolare di quelli per l'energia elettrica e per l'energia nucleare, si svolga continuamente in modo coordinato, in relazione agli interessi della Nazione. La relazione, prevista dall'articolo 6, ha il fine di informare il Parlamento dell'attività del Comitato Interministeriale per l'energia; la relazione prevista dal detto articolo va approvata dal Consiglio dei Ministri in quanto essa deve impegnare del tutto la responsabilità del Governo non potendosi ritenere che la politica energetica sia demandata ad un gruppo di esperti o ad una parte, anche se qualificata, dei Ministri.

Gli articoli 7 e 8 sono del tutto innovativi nell'ordinamento italiano: essi mirano ad assicurare che tra i programmi e i relativi mezzi di finanziamento vi sia una stretta correlazione al fine di evitare che vengano elaborati programmi non aventi la necessaria copertura finanziaria, ovvero ancora che sia dato inizio all'attuazione di piani senza che siano stati ancora assicurati i mezzi finanziari. I detti articoli impongono che il Governo svolga nella politica per lo sviluppo dell'energia un'attività concreta; il proponente è, infatti, con-

vinto che in nessun settore come in quello della energia i piani di incremento e di attuazione debbono, una volta deliberati nei modi di legge, essere necessariamente svolti, così che gli operatori industriali, siano essi privati o Enti pubblici, possano adeguare la loro futura attività alla concreta disponibilità delle forze energetiche.

L'attribuire al Comitato Interministeriale per l'energia il compito di promuovere i progetti di legge che dovranno poi essere approvati dalle Camere, risponde a tale esigenza di concretezza; ovviamente la necessità di tali progetti di legge si porrà solo allorché l'attuazione dei piani di attività dei vari Enti operanti nel settore in esame non potrà essere assicurata mediante le loro entrate ordinarie di bilancio.

L'articolo 9 attribuisce al Comitato interministeriale il compito di esaminare ed approvare per le parti di sua competenza le convenzioni internazionali relative al settore energetico, per garantire la loro rispondenza ai programmi elaborati dal Comitato stesso, fermo restando l'obbligo dell'esame da parte del Consiglio dei Ministri delle convenzioni che debbono essere poi approvate con legge dal Parlamento.

L'articolo 10 è stato previsto per evitare che presso il Comitato Interministeriale per l'energia si formi una sovrastruttura burocratica, con conseguente aggravio di spese. Al riguardo va detto che il proponente ritiene che il settore dell'applicazione delle forze energetiche in Italia va, nella struttura burocratica dello Stato, attribuito alla competenza primaria del Ministero dell'industria e del commercio e, pertanto, respinge la tesi che mira ad attribuire tale settore al progettato Ministero per la ricerca scientifica e tecnologica. Al riguardo, infatti, è da tener presente che sia l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica che l'Ente Nazionale per l'Energia Nucleare operano principalmente nel settore dell'applicazione delle forze energetiche, per cui non si giustifica affatto una loro sottrazione al Ministero dell'industria e del commercio preposto istituzionalmente a curare lo sviluppo nazionale delle industrie e delle relative fonti di energia. Per queste ragioni il proponente raccomanda alla Camera l'accoglimento della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

È istituito il Comitato interministeriale per l'energia. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dai Ministri per il Bilancio, per la Ricerca scientifica e tecnologica, per il Tesoro, per l'Industria e Commercio, per i Lavori pubblici, per le Partecipazioni statali e per l'Agricoltura e foreste.

Il Comitato può essere presieduto per delega dal Ministro per il Bilancio.

Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a far parte anche altri Ministri, su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, allorché devono essere esaminate questioni rientranti nella competenza dei loro dicasteri.

Al Comitato possono partecipare senza voto deliberativo per l'esame delle questioni di carattere particolare, su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria e commercio, il Presidente dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il Presidente dell'Ente Nazionale per l'Energia Nucleare, il Presidente del Consiglio Nazionale per le Ricerche e il Presidente dell'I.R.I. Possono altresì partecipare due rappresentanti dell'industria privata.

Il Comitato ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che assicura lo svolgimento delle funzioni di segreteria.

### ART. 2.

Il Comitato interministeriale per l'energia ha il compito di fissare, sulla base del programma economico nazionale, l'indirizzo programmatico generale dell'attività dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e dell'Ente Nazionale per l'Energia Nucleare e dare le direttive che si riterranno opportune nel corso delle relative esecuzioni, con particolare riguardo per le scorte sufficienti a garantire la continuità della attività delle centrali nucleari. Esso può anche fissare i programmi e dare direttive per altri enti pubblici e industrie a partecipazione statale operanti nel campo dell'applicazione industriale delle forze energetiche

Le deliberazioni del Comitato sono comunicate ai Ministri che hanno la vigilanza sugli Enti, i quali ne dovranno assicurare l'attuazione.

ART. 3.

Presso il Ministero per l'industria ed il commercio è istituita una Commissione composta dal Direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base, che la presiede, da quattro esperti nominati dal Ministro per l'industria ed il commercio, da un rappresentante — ciascuno — dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, dell'Ente Nazionale per l'Energia Nucleare e dell'I.R.I., nonché da un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

ART. 4.

La Commissione di cui al precedente articolo:

a) esamina, prima dell'approvazione da parte dei Ministri competenti, i piani adottati dai vari enti o imprese a partecipazione statale in attuazione degli indirizzi programmati fissati dal Comitato interministeriale per l'energia formulando le proprie osservazioni;

b) propone ai Ministri competenti le iniziative necessarie per coordinare l'azione dei vari enti o imprese a partecipazione statale operanti nel settore dell'energia;

c) propone, di propria iniziativa o su richiesta del Comitato interministeriale per l'energia, soluzioni tecniche concrete per il potenziamento ed il coordinamento dell'attività degli enti e delle imprese a partecipazione statale;

d) esamina tutte le questioni che ad essa vengono sottoposte dal Comitato interministeriale per l'energia.

ART. 5.

Per ogni seduta della Commissione di cui all'articolo 3 verrà redatto un verbale, il quale dovrà essere inviato in copia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed a tutti i Ministri ed enti interessati.

ART. 6.

Il Comitato interministeriale per l'energia presenta annualmente al Parlamento, previa approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, una relazione sull'attività svolta nel campo energetico dai vari enti nonché sulla attività che si intende promuovere e sui fini che si vogliono raggiungere.

## ART. 7.

Il Comitato interministeriale per l'energia ha anche il compito di promuovere i provvedimenti per il finanziamento dei piani d'attività di tutti gli enti operanti nel settore della energia, allorché l'attuazione dei piani non si può realizzare mediante le entrate ordinarie degli enti.

## ART. 8.

Ai programmi fissati dal Comitato interministeriale per l'energia nei confronti dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e dell'Ente Nazionale per l'Energia Nucleare non dovrà essere data concreta esecuzione, allorché per l'attuazione degli stessi siano previsti particolari finanziamenti, finché le disposizioni legislative relative non siano divenute operanti.

## ART. 9.

Il Comitato interministeriale per l'energia esamina ed approva, per la parte di sua competenza, le convenzioni tra gli enti operanti nel settore dell'energia, nonché gli accordi con enti stranieri.

Esso può promuovere anche convenzioni ed accordi tra gli enti suddetti e, essere altresì chiamato a dare il proprio parere in merito ai trattati internazionali relativi alla collaborazione e alla ricerca in materia di forze energetiche tra i vari Stati.

## ART. 10.

Il Comitato interministeriale per l'energia può, tramite i Ministri competenti, promuovere inchieste, studi e ricerche nel campo dell'organizzazione degli enti interessati, nonché nel campo della ricerca teorica ed applicata delle forze energetiche.

## ART. 11.

Il Comitato interministeriale di cui alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è soppresso; i suoi compiti sono trasferiti al Comitato interministeriale per l'energia.

## ART. 12.

Alle spese per il funzionamento del Comitato interministeriale per l'energia e per il funzionamento della Commissione ministeriale per l'energia sarà fatto fronte mediante uno stanziamento da iscrivere annualmente in apposito capitolo nel bilancio di previsione del Ministero dell'industria.